



Bruxelles, 3.8.2017
COM(2017) 414 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1999.

L'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima si impegni ad aderire agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.

Una decisione del Consiglio del 14 settembre 2012¹ ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati per concludere i protocolli pertinenti. I negoziati con la Repubblica del Kirghizistan si sono conclusi positivamente con lo scambio di note verbali.

La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'Unione europea a fornire la versione facente fede dell'accordo in lingua croata.

La Commissione considera soddisfacenti i risultati dei negoziati e propone la firma e la conclusione del protocollo. Mediante la raccomandazione allegata, la Commissione raccomanda al Consiglio di approvare la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea.

La raccomandazione allegata è presentata unitamente a:

- ii) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;
- iii) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

¹ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra ("l'accordo")², deve essere approvata tramite un protocollo all'accordo.
- 2) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati³. I negoziati con la Repubblica del Kirghizistan si sono conclusi positivamente mediante scambio di note verbali.
- 3) La conclusione del protocollo da parte della Commissione dovrebbe essere approvata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
- 4) La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di procedure distinte per quanto riguarda le questioni che rientrano nel campo di applicazione del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

² Decisione 1999/491/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 12 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra (GU L 196 del 28.7.1999, pag. 48).

³ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvata⁴.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ Il testo del protocollo è pubblicato nella...[inserire riferimento alla GU] unitamente alla decisione relativa alla firma a nome dell'Unione e degli Stati membri.